



Comune di Cittanova

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione "Regolamento Comunale Disciplina dei Canoni Concessori non Ricognitori"

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **marzo**, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 29.03.2017 prot. 4978, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Presiede la seduta il Presidente de Consiglio Dott. SORBARA ROBERTO.

All'appello risultano essere presenti e assenti i consiglieri comunali, come dal seguente prospetto:

N.ro Ordine	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	GIOVINAZZO BERNADETTE	Presidente		X
2	BOVALINO FRANCESCA	Consigliere	X	
3	D'AGOSTINO FRANCESCO	Consigliere	X	
4	MESIANI FORTUNATA	Consigliere		X
5	GUERRISI PATRIZIA	Consigliere	X	
6	IORFIDA' LEONARDO	Consigliere	X	
7	LA DELFA ANSELMO	Consigliere	X	
8	FERA ANTONINO	Consigliere	X	
9	MARCHESE GIROLAMO	Consigliere	X	
10	SORBARA ROBERTO	Consigliere	X	
11	LOPREVITE ANTONIO	Consigliere	X	
12	CANNATA' ALESSANDRO	Consigliere		X
13	BERLINGERI SALVATORE	Consigliere		X
14	RUSSO ETTORE	Consigliere		X
15	DANGELI GIUSEPPE	Consigliere		X
16	FOCI LUISA	Consigliere		X
Totale			9	7

Presenti il Sindaco Francesco Cosentino e n. 9 Consiglieri

Assenti n. 7 Consiglieri

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa CRIACO ANTONIA**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

porta a conoscenza del Consiglio Comunale il punto all' O.d.G. relativo a: "Approvazione regolamento per la disciplina dei canoni concessori non ricognitori".

Relaziona il Sindaco.

Intervengono i Consiglieri Fera e Sorbara

(Gli interventi del consigliere e del Sindaco sono riportati nel verbale della seduta del Consiglio Comunale a seguito di registrazione della seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446 e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materie di entrate;

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ("Codice della strada"), che all'art. 27, commi 5, 7 e 8, prevede che le occupazioni del patrimonio stradale possano essere gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

VISTA in proposito la circolare del Ministero dell'Economia n. 1/DF del 20/01/2009, ove è chiarito che detto canone possa essere imposto in aggiunta alla TOSAP, ma vada detratto da quanto avuto a titolo di imposta;

VISTE, in senso conforme a quanto sopra, le sentenze della Corte di Cassazione n. 2555/2002, n. 18550/2003, n. 11175/2004, n. 4304/2005, n. 2322 4/2006 e n. 16914/2007, n. 5474/2009, n. 19481/2009 e n. 4427/2010 e diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa tra cui CDS sez. V del 12/5/2016 n. 1926, CDS Sez. Il Parere del 18/01/2017, in ordine alla legittima pretesa del Comune di esigere, per l'occupazione delle medesime aree pubbliche, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

ATTESO che la determinazione del canone non ricognitorio è rimessa, dall'art. 27 del citato D.Lgs. 285/1992, all'Ente proprietario della strada, con riferimento al vantaggio economico che il concessionario ne ricava, nel caso in cui l'occupazione del suolo serva allo svolgimento di un'attività di impresa e la stessa abbia come aspetto principale della propria attività quello connesso al bene dato in concessione;

CHE l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze
- del valore economico della concessione o autorizzazione
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione o autorizzazione

CONSIDERATO CHE:

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000,n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n.448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni

inviata dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO lo schema di Regolamento a tal fine predisposto dai competenti Uffici e ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. Per quanto in premessa, di istituire il canone concessorio non ricognitorio di cui all'art. 27, commi 5, 7 e 8 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ("Codice della strada").

2. Di approvare, di conseguenza, il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio", nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, composto di n. 8 articoli

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli all'unanimità, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco, presenti e votanti sulla proposta di deliberazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Comune di CITTANOVA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Regolamento per la disciplina dei canoni concessori non ricognitori

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2017

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag 3
Art. 2 - Tipologie soggette al Canone di concessione non ricognitorio	pag 3
Art. 3 - Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio	pag 3
Art. 4 – Determinazione del Canone non Ricognitorio	pag 3
Art. 5 – Concessioni	pag 3
Art. 6 - Pagamento, interessi, accertamento del canone non ricognitorio	pag 4
Art. 7 - Occupazioni abusive	pag 4
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali	pag 5

ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. **Pag 6**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*)

Art. 2 - Tipologie soggette al Canone di concessione non ricognitorio

1. Le tipologie di concessioni permanenti soggette al canone di cui al precedente articolo 1 sono specificate nell' ALLEGATO A) al presente Regolamento.

Art. 3 - Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

Art. 4 – Determinazione del Canone non Ricognitorio

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Cittanova per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a secondo della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con l'arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari, le frecce pubblicitarie ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura) ed indipendentemente dalla caratteristica del sostegno.
4. In sede di prima applicazione , le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2 e decorrono dal 1° gennaio 2017;
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale , da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuto per l'occupazione permanente, fermo restando che dall'importo dovuto a titolo di COSAP va detratto quello dovuto a titolo di canone concessorio non ricognitorio.

Art. 5 - Concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il

Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 6 - Pagamento, interessi, accertamento del canone non ricognitorio

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore Comunale.
2. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
3. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
4. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
6. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
7. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
8. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
9. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente organo giurisdizionale, passata in giudicato.
10. Per il primo anno di applicazione del canone (2017), l'ufficio tecnico provvederà a richiedere il tempestivamente il pagamento del canone agli utilizzatori, i quali sono tenuti ad effettuare il relativo versamento entro il 30/09/2017.

Art. 7 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono valide ed efficaci in quanto dotate di tutti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di concessioni e non contengano prescrizioni contrastanti con essa.
2. Le concessioni che risultino prive, carenti o non conformi ai requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme di cui al presente regolamento.
3. Alle occupazioni relative a concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano, a far tempo dal 1° gennaio 2017, le corrispondenti tariffe di cui all'allegato A) al presente Regolamento determinate secondo le modalità previste dall'art. 4 che precede, con possibilità per il Comune di abbattimento di una percentuale fino alla misura massima del 30% (trenta per cento) del canone complessivamente dovuto al Comune per tutto il rimanente periodo di durata della concessione, previa adesione in forma scritta da parte del concessionario.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;

1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;

1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

1.4 Tralicci di elettrodotto.

2. Occupazioni relative all'esercizio d'impresa.

2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari e/o per la segnaletica - Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere - Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette - (il canone è computato in misura fissa a impianto).

ALLEGATO 2) al Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	
1. Occupazioni realizzata per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa	
1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica	€ 3,50 al metro lineare
1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili	€3,50 al metro lineare
1.3 Pozzetti, ,cabine telefoniche ed elettriche, camerette d'ispezione, botole, tombini griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	€ 3,50 al metro quadrato
1.4 Tralicci di elettrodotto	€ 300,00 cadauno
2. Occupazioni relative all'esercizio d'Impresa	
2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari e/o segnaletica - Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette	€ 1,50 al metro lineare



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa ~~Bernadette~~ Giovinazzo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonia Criaco

Espressione PARERI ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

REGOLARITÀ TECNICA	REGOLARITÀ CONTABILE
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Geom. Giovanni SERGI	Il Responsabile del Settore Dott.ssa Simona ABRAMO

Della suesposta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 14 APR 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

A è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;

B è divenuta esecutiva il giorno 24/04/2017

B1 perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs del 18/8/2000 N.267)

B2 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs del 18/8/2000 N.267)

per le attestazioni di cui alle lettere A B1-B-2

Dalla Residenza Comunale 24/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

